

(N. 1867-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FRACASSI)

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia

approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 1982 (V. Stampato n. 3058)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 aprile 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che la 10ª Commissione permanente propone di approvare in un testo che modifica quello trasmesso dalla Camera dei deputati, riveste carattere d'urgenza perchè tende a far fronte a una carenza legislativa e, soprattutto, a porre un freno alle importazioni, dai paesi extracomunitari, di giocattoli scadenti e poco sicuri. Furono questi, infatti, i motivi che indussero il Ministro dell'epoca ad emanare il decreto ministeriale 31 luglio 1979, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979, la cui entrata in vigore è stata però più volte rinviata perchè si è ritenuto non opportuno innescare un contenzioso di vaste proporzioni sulla legittimità formale del provvedimento medesimo.

Permangono, tuttavia, le motivazioni già poste a base del predetto decreto ministeriale.

Il disegno di legge riscuote anche il consenso della Confederazione generale del commercio e turismo e dell'Associazione italiana importatori di giocattoli, che hanno sempre sostenuto la necessità di ottenere una regolamentazione che garantisca la sicurezza dei giocattoli, tenendo presente che giocattoli pericolosi vengono prodotti sia all'estero che in Italia.

Il disegno di legge trasmesso prevede un controllo al consumo, cioè al punto di vendita al pubblico, come si fa anche per altre merci: il testo proposto dalla 10ª Commissione del Senato prevede invece un controllo all'origine, da parte della pubblica Amministrazione. Il sistema proposto dovrebbe essere tale da non creare lungaggini burocratiche, in quanto il controllo dovrebbe essere esercitato su campioni, ferme restando le responsabilità dei produttori e degli importatori in ordine alla conformità al campione dei singoli articoli posti in commercio.

Il sistema proposto è identico per i giocattoli di produzione nazionale e per quelli importati: il testo approvato dalla Camera dei deputati creerebbe invece una inammissibile disparità di trattamento tra i giocattoli di produzione nazionale, per cui verrebbe richiesta una semplice dichiarazione da parte dei produttori, ed i giocattoli di importazione per cui, oltre alla predetta dichiarazione, sarebbe richiesta anche una « certificazione » (di natura peraltro imprecisata).

Il controllo, secondo il testo proposto dalla Commissione, può venire affidato dal Ministero ad altre « strutture pubbliche », cioè ad enti, istituti o laboratori tecnicamente attrezzati. Il testo approvato dalla Camera dei deputati consentirebbe invece che dell'attività di controllo siano incaricate anche strutture private, soluzione questa che appare preoccupante, dal momento che istituti del genere già esistono, per iniziativa di alcuni produttori. Sarebbe evidentemente inopportuno, che alcuni produttori vengano messi in condizione di esercitare una influenza determinante sul controllo dei propri prodotti, ed anche dei prodotti delle imprese concorrenti!

Il relatore desidera inoltre ricordare agli onorevoli colleghi che la bilancia degli scambi commerciali del giocattolo è notevolmente attiva e che l'importazione ha quasi sempre avuto il merito di stimolare la competitività di fabbricanti italiani, molti dei quali hanno creato floride aziende proprio seguendo i modelli esteri e bloccando praticamente l'importazione.

In conclusione, il relatore fa presente la necessità di pervenire ad una regolamentazione del settore che garantisca la sicurezza dei giocattoli e che, tutelando i consumatori, non crei intralci alla libera circolazione delle merci negli scambi internazionali ed eviti interferenze di istituti privati nei controlli e nelle certificazioni precisando anco-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra una volta che i verificatori ed accertatori siano istituiti, enti e laboratori « pubblici », i soli che possano dare le dovute garanzie di equità e imparzialità.

* * *

Alla trattazione del provvedimento è stata abbinata, a norma di Regolamento, la discussione della petizione (n. 155) della signo-

ra Silvana Pagnotta e di altri cittadini di Livorno, i quali chiedono un provvedimento legislativo che vieti di produrre e porre in commercio le armi giocattolo. La Commissione ha convenuto di considerare la petizione in parola assorbita nelle norme legislative che ora vengono sottoposte alla deliberazione del Senato.

FRACASSI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore BRANCA)

25 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere posti in commercio solo se non compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.

Art. 2.

Si presumono rispondenti alle disposizioni del precedente articolo 1 i prodotti ed i relativi apparecchi di installazione, conformi alle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione - CEN.

Le predette norme ed i loro aggiornamenti sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è altresì autorizzato ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie.

Art. 3.

I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge o alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2.

Gli importatori debbono certificare la rispondenza dei giocattoli e dei relativi appa-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale e gli estremi dell'attestato di conformità di cui al comma seguente.

I giocattoli fabbricati in Italia e i giocattoli di importazione, prima della loro

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

recchi di installazione d'uso a quanto previsto agli articoli 1 e 2 della presente legge, all'atto della loro immissione nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante istituti, enti o laboratori autorizzati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

immissione sul mercato, debbono essere corredati da un attestato di conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale si avvale di strutture pubbliche ritenute tecnicamente idonee.

Il produttore e l'importatore sono responsabili della conformità, dei prodotti immessi sul mercato, al campione per il quale è stato rilasciato l'attestato di cui al comma precedente

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demanta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante istituti, enti o laboratori pubblici designati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Dispone altresì il sequestro dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosità per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nel caso che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al primo comma del presente articolo venga effettuato a mezzo prove di laboratorio, gli uffici provinciali dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.

Art. 7.

Il Ministro della sanità provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.

Art. 8.

Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un periodo di dodici mesi per le vendite all'ingrosso e di diciotto mesi per le vendite al dettaglio dalla data di pubblicazione della presente legge, anche se prive delle indicazioni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei giocattoli insicuri, di cui all'articolo 1.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro della sanità, le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.